

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 luglio 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 26 giugno 1991.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo prodotto dalla ditta Dalla Libera Sergio e C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

Pag. 3

DECRETO 26 giugno 1991.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo prodotto dalla ditta Scarpa Ermenegildo non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici . . .

Ministero delle finanze

DECRETO 24 giugno 1991.

Aumento del saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso agli operatori presso la dogana di Trieste . .

DECRETO 5 luglio 1991.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Finale Ligure e Saluzzo

Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 20 giugno 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° luglio 1991

Pag. 7

DECRETO 4 luglio 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° luglio 1991.

Pag. 11

DECRETO 4 luglio 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 giugno 1991

Pag. 12

DECRETO 4 luglio 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1993

Pag. 13

DECRETO 4 luglio 1991.

Emissione di certificati di credito del tesoro in ECU, con godimento 16 luglio 1991, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio. Pag. 20

Ministero del tesoro: Approvazione del nuovo statuto della Banca del Monte di Rovigo Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla direzione didattica di Paese ad accettare una donazione Pag. 20

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Pietrasanta ad accettare una donazione Pag. 20

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuola elementare di Marti, ad accettare una donazione Pag. 20

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuole elementari del capoluogo, ad accettare una donazione Pag. 20

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuola elementare di Capanne, ad accettare una donazione Pag. 20

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuola elementare di S. Romano, ad accettare una donazione Pag. 20

Autorizzazione alla direzione didattica di S. Maria a Monte ad accettare una donazione-Pag. 20

Autorizzazione alla direzione didattica di Castello di Godego ad accettare una donazione Pag. 21

Ministero dell'interno:

Conferimento di attestati di pubblica benemerenzza al merito civile Pag. 21

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia. Pag. 21

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . . Pag. 21

Annullamento dell'avviso relativo alla vacanza della cattedra di prima fascia di ragioneria generale ed applicata biennale presso la facoltà di economia e commercio, sede di Latina, dell'Università «La Sapienza» di Roma Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana Pag. 22

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria Pag. 22

Annullamento del decreto ministeriale 19 febbraio 1991 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stage - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 22

Provvedimenti concernenti società cooperative . . . Pag. 22

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Pag. 22

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 42:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario e sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1991.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo prodotto dalla ditta Dalla Libera Sergio e C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 31 agosto 1990 il materiale elettrico più avanti precisato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Padova, presso la ditta Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C.;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione allegata al presente decreto (relazione IMQ n. 1368 del 21 novembre 1990);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163001 in data 9 gennaio 1991, circa i risultati di non conformità, alla ditta produttrice Dalla Libera Sergio e C., con sede in Peraga di Vigonza (Padova), e alla ditta distributrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C., con sede in Monselice (Padova);

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Dalla Libera Sergio e C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante la Madonna con in braccio Gesù Bambino supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di nove lampade pisello con soggetti.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Dalla Libera Sergio e C., con sede in Peraga di Vigonza (Padova), nonché la ditta rivenditrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C. avente sede in Monselice (Padova), di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro: **BODRATO**

ALLEGATO I

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1368

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Padova il 7 settembre 1990.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione decorativo munito di lampade pisello.

Modello: (non indicato).

Rivenditore: Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C. S.n.c. via Rovigana, 34 - 35043 Monselice (Padova).

Costruttore: Dalla Libera Sergio, via del Progresso, 10 - 35010 Vigonza (Padova).

Descrizione: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante la Madonna con in braccio Gesù Bambino supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di nove lampade pisello con soggettii.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI:

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 III Ed (EN 60598-1 1989) «Apparecchi di illuminazione» e delle norme CEI 34-9/XI-1976 «Catene luminose funzionanti con lampade pisello» - Variante VI.

4. DATA DELLA FINE PROVE: 15 novembre 1990.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04S9005).

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano 21 novembre 1990

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di marchio di fabbrica o marchio commerciale.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Le parti componenti dell'apparecchio (spina e cavo) non sono costruite in modo da poter essere collegate in maniera sicura ed adeguata.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità alla sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione di pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità al punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'apparecchio non è protetto dal pericolo derivato da contatti diretti in quanto, dopo asportazione manuale della copertura posteriore, le parti in tensione sono accessibili;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento del cavo è inadeguato; inoltre sono accessibili parti in tensione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità al punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è sprovvisto di dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è realizzato con materiali non resistenti al fuoco;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

91A3100

DECRETO 26 giugno 1991.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo prodotto dalla ditta Scarpa Ermenegildo non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 31 agosto 1990 il materiale elettrico più avanti precisato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Padova, presso la ditta Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C.;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione allegata al presente decreto (relazione IMQ n. 1369 del 21 novembre 1990);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163002 in data 9 gennaio 1991, circa i risultati di non conformità, alla ditta produttrice Scarpa Ermenegildo, con sede in Campalto (Venezia), e alla ditta distributrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C., con sede in Monselice (Padova);

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Scarpa Ermenegildo, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione decorativo costituito da quadro con all'interno immagine votiva raffigurante Gesù ed incorporante, all'interno della cornice, dietro un vetro, n. 9 lampade pisello.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Scarpa Ermenegildo, con sede in Campalto (Venezia), nonché la ditta rivenditrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C. avente sede in Monselice (Padova), di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro: **BODRATO**

ALLEGATO I

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1369

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Padova il 7 settembre 1990.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione decorativo munito di lampade pisello.

Modello: (non indicato).

Rivenditore: Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C. S.n.c. via Rovigana, 34 - 35043 Monselice (Padova).

Costruttore: Scarpa Ermenegildo, via Passo, 19 - 30030 Campalto (Venezia).

Descrizione: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da quadro con all'interno immagine votiva raffigurante Gesù ed incorporante, all'interno della cornice, dietro un vetro, n. 9 lampade pisello.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 III Ed. (EN 60598-1 1989) «Apparecchi di illuminazione» e delle norme CEI 34-9/XI-1976 «Catene luminose funzionanti con lampade pisello» - Variante VI.

4. DATA DELLA FINE PROVE: 15 novembre 1990.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04S9007).

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 21 novembre 1990

Responsabile della prova: **GARGIONI**

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: **CAMPRIANI**

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

l'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di marchio di fabbrica o marchio commerciale.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Le parti componenti dell'apparecchio (spina e cavo) non sono costruite in modo da poter essere collegate in maniera sicura ed adeguata.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità alla sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione di pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità al punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'apparecchio non è protetto dal pericolo derivato da contatti diretti in quanto le parti in tensione sono accessibili;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento del cavo è inadeguato; inoltre sono accessibili parti in tensione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità al punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è sprovvisto di dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è realizzato con materiali non resistenti al fuoco;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

91A3101

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1991.

Aumento del saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso agli operatori presso la dogana di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale furono approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori anzi citati.

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1987, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del già citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, è stato fissato al 6% annuo;

Ritenuta la necessità, per le accresciute esigenze del bilancio statale, di elevare detto saggio di interesse;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, viene elevato al 10,50% annuo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A3074

DECRETO 5 luglio 1991.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Finale Ligure e Saluzzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari di Finale Ligure e Saluzzo è stabilita al 16 luglio 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A3103

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1991, al prezzo fisso di L. 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere

al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° gennaio 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto b).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

- a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
- b) dall'imposta sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1992 e l'ultima il 1° luglio 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 31 dicembre 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del

contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 luglio 1991 con versamento di dietimi d'interesse di un giorno.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 luglio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione maggiorato dagli interessi di un giorno e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di

emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto; mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata e mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
 taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
 taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
 taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
 taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
 taglio da lire 50 milioni: in celeste;
 taglio da lire 100 milioni: in verde;
 taglio da lire 500 milioni: in rosa;
 taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
 taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1991
 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 369*

91A3075

DECRETO 4 luglio 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore ai dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si

prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348865 in data 20 giugno 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, con godimento 1° luglio 1991, al prezzo fisso di lire 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° luglio 1991, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 luglio 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 luglio 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° luglio 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 giugno 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 luglio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 23*

91A3077

DECRETO 4 luglio 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468/1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348822 in data 7 giugno 1991, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,00%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 giugno 1991, al prezzo fisso di L. 98,50% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 giugno 1991, di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uso istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 luglio 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 19 giugno 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 120.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 7 giugno 1991, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 luglio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991

Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 24

91A3078

DECRETO 4 luglio 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95%, ed alle medesime altre

condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 7 giugno 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 20 dicembre ed il 20 giugno di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 20 giugno 1991/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente:

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni, del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 20 giugno 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 luglio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 luglio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 28 giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 20 giugno 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 luglio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 28 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998; esse avranno inizio il 18 luglio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 299*

91A3079

DECRETO 4 luglio 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 16 luglio 1991, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'11% annuo lordo e al prezzo fisso di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 16 luglio 1991 e scadenza il 16 luglio 1996.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma; che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

- a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;
- b) dalle imposte sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 31 dicembre 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione deve essere di un importo minimo di 5 centesimi oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 11 luglio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante; il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata a partire dal valore del «diritto di sottoscrizione» più elevato fino ad esaurimento dell'importo offerto.

Il prezzo di aggiudicazione dei certificati verrà determinato con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 luglio 1991.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno, 11 luglio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 16 luglio 1991, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 11 luglio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 12 luglio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà due quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

I certificati verranno rimborsati alla pari il 16 luglio 1996. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'11% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 16 luglio di ciascun anno a partire dal 1992 e sino al 1996. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 16 luglio di ciascun anno dal 1992 al 1996.

Nel caso in cui non siano disponibili le suddette quotazioni a causa di chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzata la più recente media disponibile, rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola

valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1992 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 25*

91A3076

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 27 giugno 1991 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lanciotti Marco, residente nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, dal 19 settembre 1991;

Morelli Carlo, residente nel comune di Napoli, dal 10 ottobre 1991;

Festa Carlo Alberto, residente nel comune di Vallo della Lucania, distretto notarile di Salerno, dal 31 ottobre 1991;

Coppo Alfredo, residente nel comune di Trino, distretto notarile di Novara, dal 19 novembre 1991;

Tortora Giuseppe, residente nel comune di San Giuseppe Vesuviano, distretto notarile di Napoli, dal 24 novembre 1991;

Pampaloni Giovanni, residente nel comune di Firenze, dal 29 novembre 1991;

Caroli Cosimo, residente nel comune di Biella, dall'11 dicembre 1991.

91A3089

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Banca del Monte di Rovigo

Con decreto ministeriale 17 giugno 1991 è stato approvato il nuovo statuto della Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo.

91A3090

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Paese ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto della provincia di Treviso 2 ottobre 1989, prot. n. 3247/89 e 12 maggio 1990, prot. n. 3247/U.A. la direzione didattica di Paese (Treviso) è stata autorizzata ad accettare in donazione un videoregistratore del valore di L. 850.000, offerto dalla Cassa rurale ed artigiana di Villanova d'Istrana.

91A3067

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Pietrasanta ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto della provincia di Lucca 22 febbraio 1990, prot. n. 696; 13 ottobre 1990, prot. n. 2018/Sett. I, la direzione didattica del 1° circolo di Pietrasanta (Lucca) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta a favore della scuola elementare «G. Pascoli» di Pietrasanta dalla Cassa rurale e artigiana locale e consistente in un televisore a colori del valore di L. 850.000 e in un videolettore di L. 450.000.

91A3064

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuola elementare di Marti, ad accettare una donazione.

Con decreti del prefetto della provincia di Pisa 14 dicembre 1988, prot. n. 3696 e 11 giugno 1990, prot. n. 3696/Sett. I, la direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) scuole elementari di Marti, è stata autorizzata ad accettare in donazione un fotocopiatore Triumph-Adler m 209 del valore di L. 1.300.000, offerto dai genitori degli allievi della predetta scuola.

91A3062

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuole elementari del capoluogo, ad accettare una donazione.

Con decreti del prefetto della provincia di Pisa 24 ottobre 1988, prot. n. 3018 e 11 aprile 1990, prot. n. 3018/Sett. I, la direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) scuole elementari del capoluogo, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori Seleco del valore di L. 300.000 ed un videoregistratore Inno-Hit S.V. 718 del valore di L. 600.000, offerti dai genitori degli alunni della predetta scuola.

91A3061

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuola elementare di Capanne, ad accettare una donazione.

Con decreti del prefetto della provincia di Pisa 17 ottobre 1988, prot. n. 3017 e 10 aprile 1990, prot. n. 3017/Sett. I, la direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) scuola elementare di Capanne, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori Rex 25 pollici del valore di L. 1.500.000, un videoregistratore Inno-Hit mod. S.V. 717 del valore di L. 700.000 ed una fotocopiatrice Olivetti mod. 7020 del valore di L. 2.200.000, offerti dai genitori degli allievi della predetta scuola.

91A3060

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno, scuola elementare di S. Romano, ad accettare una donazione.

Con decreti del prefetto della provincia di Pisa 14 dicembre 1988, prot. n. 3695 e 11 giugno 1990, prot. n. 3695/Sett. I, la direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) è stata autorizzata ad accettare in donazione un fotocopiatore Olimpia mod. UTA X cc. 114 del valore di L. 3.000.000 offerto dai genitori degli allievi della dipendente scuola elementare di S. Romano.

91A3063

Autorizzazione alla direzione didattica di S. Maria a Monte ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto della provincia di Pisa 24 ottobre 1988, prot. n. 2990 e 11 giugno 1990, prot. n. 2990/Sett. I, la direzione didattica di Santa Maria a Monte (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in favore della scuola elementare di Montecalvoli, con sede in Montecalvoli di S. Maria a Monte, dall'Istituto nazionale assicurazioni (INA) e consistente in un videoregistratore Schneider del valore di L. 1.900.000.

91A3065

Autorizzazione alla direzione didattica di Castello di Godego ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto della provincia di Treviso 8 febbraio 1989, prot. n. 393 e 12 maggio 1990, prot. n. 393/U.A. la direzione didattica di Castello di Godego è stata autorizzata ad accettare in donazione un televisore a colori marca Loewe mod. Contour S/127 di L. 1.500.000 e un video registratore Hitachi mod. UT420 E di L. 1.200.000, offerti dal comitato genitori degli alunni frequentanti il plesso di Bessica di Loria.

91A3066

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerita al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1991, sono stati concessi i seguenti attestati di pubblica benemerita al merito civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Vigili del fuoco Vincenzo Meduri, Eugenio Valeri, Demetrio Fotia e Francesco Catalano, il 10 gennaio 1985, in Archi Torrente Torbido (Reggio Calabria). — Componente squadra di Vigili del Fuoco contribuiva, con alto senso del dovere, a trarre in salvo un ragazzo caduto accidentalmente in un burrone.

Agente Polstato Renato Sassi e agente scelto Polstato Mario Manzato, il 23 marzo 1989, in Ferrara. — Con generoso e tempestivo intervento provvedeva, insieme ad un collega, ad estrarre una giovane rimasta imprigionata nella propria vettura, precipitata in un fossato a seguito di un incidente stradale.

Capo squadra vigili del fuoco Nazzareno Mannato, il 16 settembre 1989, in Baricetta di Adria (Rovigo). — Testimone di un incidente stradale, interveniva tempestivamente per estrarre dall'abitacolo dell'autovettura il malcapitato conducente, al quale prestava i primi soccorsi.

Fabio De Marchi, Bruno Falchi, Carlo Giacometti, Giancarlo Porracin, Daniele Santin, Gimmi Santin, Giuliano Santin e Antonio Surian, il 30 maggio 1989, in Cusano di Zoppola (Pordenone). — Interventiva tempestivamente, insieme ad altre persone, sul luogo di un grave incidente stradale, per estrarre da una vettura in fiamme i due occupanti, gravemente feriti.

Vice sovrintendente capo Polstato Luigi Bocchini, agente Polstato Maria Marchi Boscolo, vice sovrintendente Polstato Salvatore Perrone e vigile del fuoco Franco Famulari, il 31 dicembre 1988, in Canal Lombardo - Chioggia (Venezia). — Con prontezza si prodigava, unitamente ad altri generosi, a trarre in salvo gli occupanti di un'autovettura semisommersa dalle acque di un canale.

Vigile del fuoco Maurizio Angeletti e ausiliario Paolo Fava, il 3 novembre 1989, in autostrada A/14 - Ancona. — Con generoso slancio interveniva, insieme ad altri colleghi, in aiuto di una persona imprigionata tra le fiamme di un autocarro alimentato a gas metano, rimanendo ferito da un'improvvisa esplosione.

Gaetano D'Angelo, Alessandro Petrucci, Angelo Farroni, Fabio D'Angelo e Salvatore Di Lorenzo, il 1° agosto 1989, in Marina Velca di Tarquinia (Viterbo). — Richiamato dalle invocazioni di aiuto di alcuni bagnanti non esitava, insieme ad altre persone, a tuffarsi in mare e, nonostante le forti correnti, riusciva, dopo strenui sforzi, a trarli in salvo a riva.

91A3059

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto ministeriale n. 549/C.26710-XV-J del 30 aprile 1991, la polvere da caccia denominata «Lover DO33» che la ditta Palmetto, con sede in Brescia, intende importare dalla ditta Vychdoeske Chemické Zayody Synthesia di Pardubice - Sestín, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo B, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A3091

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospicificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:
storia della musica.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
farmacologia cellulare;
preparazioni di esperienze didattiche I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
lingua inglese.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
elettronica applicata;
esercitazioni di fisica sperimentale.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:
bibliologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia germanica.
Facoltà di farmacia:
complementi di chimica tossicologica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
malattie infettive.

UNIVERSITÀ DI SILVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

91A3087

Annullamento dell'avviso relativo alla vacanza della cattedra di prima fascia di ragioneria generale ed applicata biennale presso la facoltà di economia e commercio, sede di Latina, dell'Università «La Sapienza» di Roma.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di ruolo di prima fascia di ragioneria generale ed applicata biennale presso la facoltà di economia e commercio, sede di Latina, dell'Università «La Sapienza» di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1991.

91A3088

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 giugno 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

91A3068

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 giugno 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

91A3069

Annulamento del decreto ministeriale 19 febbraio 1991 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stage - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 giugno 1991, il decreto ministeriale 19 febbraio 1991 — con il quale la società cooperativa «Stage - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Massimo Fiorentino — è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

91A3114

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Giuseppe Rana è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa di produzione e lavoro - Santa Fara - Società cooperativa a responsabilità limitata corrente in Altamura», con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione del dott. Marco Lacarra, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Giovanni Pignatelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa pescatori dello Jonio «G. Garibaldi» a responsabilità limitata, con sede in Taranto, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 settembre 1978 in sostituzione del rag. Angelo Cito, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Pietro Cavallo è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa tra viticoltori di Sandonaci», con sede in Sandonaci (Brindisi), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 luglio 1990 in sostituzione del sig. Riccardo Leuzzi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Giovanni Pignatelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Comedil - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «La Jonica - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Crispiano (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 ottobre 1987 in sostituzione della rag. Giuseppina Rosaria Ciotta, revocata.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Costanzo Umberto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Gloria», con sede in Cosenza, sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 17 giugno 1981, in sostituzione del dott. Carravetta Salvatore.

91A3092

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (ducentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (ducentonovantottovirgolano).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1991 rispetto a giugno 1990 risulta pari a più 6,9 (seivirgolanove).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1991 rispetto a giugno 1989 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

91A3131

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NUCCA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Harjo, 21
- ◇ L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galliei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 38/B
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOUJARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADONNI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 150
- ◇ RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 35/R

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LOPENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Vic. Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ TRIESTE
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria D.I.E.M.
Via Monsignor Botogna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BQFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAIOLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callistratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 35

- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ LIBreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ LIBreria LA PAGLIA
Via Etna, 383/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINI
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Corlese, 8

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Firoia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggiero Sellimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 860.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 6 0 0 9 1 *

L. 1.200